



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



**Schema di decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo.**

**Visto** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, recante l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

**Visto** il decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, recante l'attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

**Visto** in particolare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, che prevede che in attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito "Ministero"), sentiti la regione interessata e il Comitato Tecnico Regionale (di seguito "CTR"), in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;

**Visto** l'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo che stabilisce che i gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia, entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20;

**Visto** l'articolo 12, comma 2-*bis* del suddetto decreto legislativo che prevede che i gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:

- a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
- b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni;

**Visto** l'articolo 12, comma 2-*ter* del medesimo decreto legislativo che stabilisce che il CTR, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, accerta che:

- a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-*bis*, lettera a);
- b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-*bis*, lettera b);

**Vista** la nota prot. n. AOO 169 – 0004608 del 30 ottobre 2013 con la quale la Regione Puglia, a seguito delle verifiche tecniche effettuate da ARPA Puglia, in considerazione della stretta interconnessione, sia logistica che impiantistica, esistente tra gli stabilimenti ILVA S.p.A. sito nei Comuni di Taranto e Statte e Taranto Energia S.r.l. sito nel Comune di Taranto, soggetti rispettivamente agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, ha proposto al Ministero di individuare tali stabilimenti come soggetti a possibile “effetto domino” ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo citato, al fine dello scambio di informazioni tra i gestori, ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis* del medesimo decreto legislativo e della predisposizione, da parte dei gestori, di uno studio di sicurezza integrato dell'area ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) punto 2) del decreto;



**Vista** la nota prot. n. DVA-2013-0027892 del 2 dicembre 2013 con la quale il Ministero, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo, ha chiesto al CTR Puglia di formulare il parere sulla proposta della Regione Puglia di individuazione degli stabilimenti soggetti ad "effetto domino" nell'area di Taranto, evidenziando al contempo al CTR Puglia ed alla Regione Puglia che, pur non essendo al momento attuabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nelle more dei decreti attuativi previsti dal medesimo articolo, per gli stabilimenti soggetti a possibile "effetto domino" risulta opportuno disporre un'analisi complessiva dei rischi mediante la predisposizione di un rapporto di sicurezza integrato di sito;

**Vista** la nota prot. n. 0012839 del 16 dicembre 2013 con la quale il CTR Puglia ha comunicato che, nella riunione del 10 dicembre 2013, ha ritenuto condivisibile il contenuto della citata nota della Regione Puglia, inerente l'individuazione di possibili interazioni "domino" tra gli stabilimenti ILVA S.p.A. e Taranto Energia S.r.l. nell'area di Taranto, ai fini dei successivi adempimenti;

**Considerato** pertanto che, sulla base degli esiti delle istruttorie svolte dal CTR Puglia e dalla Regione Puglia, comunicati al Ministero con le note sopracitate, risulta necessario definire l'elenco degli stabilimenti presenti nell'area di Taranto soggetti a possibile "effetto domino", al fine di consentire ai gestori di porre in essere gli adempimenti stabiliti dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e al CTR Puglia di provvedere agli accertamenti di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2-ter, del medesimo decreto legislativo;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, sono individuati gli stabilimenti di seguito indicati, situati rispettivamente nei Comuni di Taranto e Statte e nel Comune di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le



conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi:

- ILVA S.p.A. – Acciaierie e impianti metallurgici (art. 8 DLgs 334/99)
- Taranto Energia S.r.l.- Centrale termoelettrica (art. 6 DLgs 334/99)

2. Il presente decreto è notificato ai gestori degli stabilimenti di cui al comma 1, al Comitato Tecnico Regionale della Puglia presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione regionale Puglia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Comune di Statte, al Prefetto di Taranto, all'Autorità Portuale di Taranto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

